



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **Disegno di legge recante "Legge europea regionale 2011".**

#### **Testo ddl**

#### **Art. 1**

##### **Finalità e oggetto**

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), con la presente legge dispone l'attuazione della direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia.
2. Nell'ambito delle materie di competenza regionale, la presente legge disciplina le procedure e i criteri generali relativi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione della Direttiva 2010/31/CE e nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" (di seguito d.lgs. n. 192 del 2005).
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge è fatto rinvio alla Direttiva 2010/31/CE, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, del 26 giugno 2009 recante le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" (di seguito D.M. 26 giugno 2009), alla restante normativa nazionale in materia e ai relativi decreti di attuazione, comprese le loro successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione**

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 par. 2 lettera c) della Direttiva 2010/31/CE e fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 comma 3 del d.lgs. n. 192 del 2005, sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli edifici agricoli non residenziali non dotati di impianti termici.

#### **Art. 3**

##### **Certificazione energetica degli edifici e attestati di certificazione**

1. L'attestato di certificazione energetica è redatto secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 192 del 2005 e al D.M. 26 giugno 2009.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e le procedure per la certificazione energetica degli edifici sono disciplinati dal d.lgs. n. 192 del 2005 e dal D.M. 26 giugno 2009 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".
3. Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione è dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione energetica.
4. Nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.
5. Nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
6. In caso di compravendita o di locazione degli edifici l'attestato di certificazione energetica è redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita o del contratto di locazione, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 6 del d.lgs. n. 192 del 2005.
7. Gli annunci commerciali di edifici o singole unità immobiliari, posti in vendita o in locazione, riportano la classe energetica e l'indice di prestazione energetica contenuti nell'attestato di certificazione energetica.
8. L'attestato di certificazione energetica, da redigere in conformità al presente articolo, non è sostituibile dall'autodichiarazione di cui al punto 9 dell'Allegato A del D.M. 26 giugno 2009.

### **Art. 4**

#### **Soggetti abilitati alla certificazione**

1. Nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. n. 192 del 2005, che individua i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione e all'ispezione degli impianti di climatizzazione, l'attestato di certificazione energetica è redatto dai tecnici abilitati di cui all'articolo 2 dell'allegato III del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".
2. Gli attestati di certificazione energetica edifici residenziali e non residenziali redatti dai soggetti di cui al comma 1 sono rilasciati in conformità, rispettivamente, agli allegati 6 e 7 D.M. 26 giugno 2009.
3. Gli attestati indicano le condizioni e le modalità relative alla valutazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità professionali.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **Art. 5**

#### **Redazione ed invio dell'attestato di certificazione energetica**

1. Nelle more della realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 9, l'invio dei certificati energetici avviene tramite posta elettronica certificata a cura del soggetto certificatore all'indirizzo indicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Gli attestati di certificazione energetica rilasciati dopo l'entrata in funzione del sistema informativo di cui all'articolo 9 sono redatti esclusivamente in formato digitale tramite gli strumenti a disposizione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ed inviati, entro quindici giorni successivi alla consegna al richiedente, tramite il sistema informativo medesimo.
3. I dati contenuti nei certificati redatti in formato cartaceo prima dell'entrata in vigore della presente legge e non trasmessi alla Regione secondo quanto previsto dal D.M. 26 giugno 2009, sono inseriti a cura dei soggetti certificatori emittenti nel sistema informativo di cui all'articolo 9 entro sei mesi dalla sua entrata in funzione.

### **Art. 6**

#### **Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di edifici ad energia quasi zero**

1. Negli edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione di impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica è progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile.
2. Il limite di cui al comma 1 è ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici.
3. Le percentuali di copertura di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" sono da intendersi, nel territorio della Regione Sardegna, rispettivamente pari al 30 per cento per il 2013, 40 per cento per il 2016 e 50 per cento per il 2017.
4. Nella fase di progettazione dell'intervento edilizio è resa disponibile una superficie con caratteristiche tali da assicurare una sufficiente producibilità degli impianti solari.
5. Fermo quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'allegato 3 del d.lgs. n. 28 del 2011 e secondo quanto previsto dall'allegato I, comma 13, del d.lgs. n. 192 del 2005, negli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o in caso di ristrutturazione degli stessi conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 192 del 2005, sono installati impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ai sensi del paragrafo 3 dell'allegato 3 del d.lgs. n. 28 del 2011.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni di competenza statale, al fine di incentivare la diffusione di edifici ad alte prestazioni energetiche, i requisiti minimi degli edifici a energia quasi zero di cui alla Direttiva 2010/31/CE sono stabiliti dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 13.

7. Le direttive di attuazione di cui all'articolo 13 prevedono premialità per gli edifici a energia quasi zero costruiti prima delle scadenze di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/CE e per gli edifici ad energia quasi zero certificati secondo i protocolli nazionali per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale degli edifici, da adottarsi con le medesime direttive di attuazione.

### Art. 7

#### **Esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva.**

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, compresi quelli alimentati da biomassa, sono regolati dagli articoli 7 e 12 del d.lgs. n. 192 del 2005 e dall'articolo 21 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali".

2. Secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 17 Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", gli impianti termici, di qualsiasi potenza e specie, funzionanti mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, sono muniti di libretto di centrale. Nelle more dell'approvazione della normativa statale relativa alla definizione del modello del libretto, in caso di impianti e apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore, questo è redatto conformemente all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 147 "Regolamento 2037/2000/Ce – Modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe di calore".

3. Al fine di limitare i consumi energetici, gli impianti di cui al comma 2, sono sottoposti a cura del responsabile a manutenzione ordinaria da parte di personale abilitato, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", secondo le scadenze e le modalità riportate dai libretti di uso e manutenzione rilasciati dalla ditta costruttrice e comunque non oltre i quattro anni.

4. Gli impianti termici per la climatizzazione estiva con potenza utile nominale maggiore di 12 kW sono sottoposti a specifiche ispezioni, le cui modalità e frequenza, nelle more dell'emanazione delle disposizioni di competenza statali, sono definite con le direttive di attuazione di cui all'articolo 13.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

5. I controlli di cui al presente articolo sono effettuati all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto nel caso di installazione di nuovi impianti termici, di ristrutturazione di impianti esistenti, di sostituzione del generatore di calore e nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma possono modificare l'efficienza energetica. Le date di effettuazione dei controlli costituiscono il riferimento per la determinazione delle successive scadenze.
6. Il soggetto esecutore dei controlli di cui ai commi 1, 3 e 4 trasmette per via telematica gli esiti del controllo all'Ente preposto, congiuntamente ai dati contenuti nel libretto di impianto.
7. Ai fini del presente articolo, per enti preposti per territorio si intendono i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per le restanti parti del territorio.
8. La Regione promuove intese ed accordi con gli enti preposti al fine di implementare ed uniformare le procedure di controllo e manutenzione degli impianti termici mediante l'uso di strumenti informatici.
9. Gli enti preposti effettuano i controlli di cui all'articolo 31, comma 3 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", dando precedenza agli impianti per i quali non esiste alcuna comunicazione ai sensi del comma 6 del presente articolo e dei commi 5 e 7 dell'articolo 9.

### **Art. 8**

#### **Servizi energetici centralizzati.**

1. Per gli edifici di nuova costruzione con numero di unità immobiliari superiori a 4, appartamenti alle categorie E1 ed E2 e così come classificati in base alla destinazione d'uso dall'articolo 3 del DPR n. 412 del 1993, è prevista in sede progettuale la realizzazione di impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale ed estiva, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore e del freddo, salvo che ne sia dimostrata la non fattibilità tecnica o la non realizzabilità per impedimenti di tipo urbanistico e/o ambientale.
2. Salvo cause tecniche o di forza maggiore, in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a quattro, appartenente alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del DPR n. 412 del 1993 non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità immobiliare.
3. In tutti gli edifici appartenente alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo tre del DPR n. 412 del 1993, in caso di installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, sono realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi,



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 15 dell'allegato I, del d.lgs. n. 192 del 2005.

### **Art. 9**

#### **Sistema informativo regionale per la certificazione energetica e per gli impianti termici.**

##### **Catasto energetico degli edifici e Catasto degli impianti termici.**

1. Sono istituiti presso la Regione Autonoma della Sardegna il Catasto regionale delle certificazioni energetiche e il Catasto regionale degli impianti termici.
2. I dati dei Catasti di cui al comma 1 sono contenuti nel Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici e per gli impianti termici, condiviso e georiferito, da istituirsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I requisiti e le modalità di funzionamento del sistema informativo sono definite con le direttive di attuazione di cui all' articolo 13.
4. Nelle more dell'emanazione delle direttive di cui all'articolo 13 ed entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti preposti per territorio comunicano con apposito provvedimento reso noto alle popolazioni le modalità di trasmissione dei dati tecnici dell'impianto e della dichiarazione di conformità del medesimo che l'installatore comunica in occasione di ogni nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva, di qualsiasi potenza, compresi quelli alimentati a biomassa, quelli funzionanti mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore e gli impianti solare termici.
5. In conformità con quanto previsto dall'articolo 9 comma 3 ed al punto 14 dell'allegato L del d.lgs. n. 192 del 2005, i responsabili di impianti termici esistenti, di qualsiasi potenza e specie, compresi gli impianti solari termici, quelli alimentati da biomassa o funzionati mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, comunicano agli enti preposti i dati tecnici degli impianti medesimi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le modalità di comunicazione sono stabilite dagli enti preposti con apposito provvedimento reso noto alle popolazioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. I soggetti distributori di combustibile di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1999 n. 551 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia", comunicano agli enti preposti per territorio le informazioni relative all'ubicazione ed alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
7. Gli installatori di impianti termici, di qualsiasi potenza e specie, compresi gli impianti solari termici, quelli alimentati da biomassa o funzionati mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, trasmettono per via informatica entro dodici mesi dall'entrata in vigore della



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

presente legge agli enti preposti i dati tecnici e le dichiarazioni di conformità degli impianti installati nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano a quegli impianti per cui l'ente preposto ha già acquisito i rapporti di controllo di cui agli allegati F e G del d.lgs. n. 192 del 2005.

9. In conformità all'articolo 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 14 gennaio 2012 "Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, e' applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili" i Comuni trasmettono agli enti preposti per territorio, qualora non lo siano essi stessi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dati energetici nei comparti elettrico e termico relativi al territorio di loro competenza secondo le modalità da stabilirsi con apposita Deliberazione della Giunta Regionale. Nelle more della emanazione della Deliberazione, i Comuni trasmettono per via informatica agli enti preposti per territorio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i dati contenuti nei documenti previsti dalla vigente normativa per l'installazione, l'attestazione di conformità, nonché l'incentivazione di qualsiasi natura degli impianti termici.

10. Ai fini del popolamento e dell'aggiornamento periodico del Catasto regionale degli impianti termici, gli enti preposti inseriscono i dati in proprio possesso nel sistema informativo di cui al comma 2, secondo modalità da stabilirsi con apposite intese.

### Art. 10

#### **Dematerializzazione della documentazione relativa alla prestazione energetica degli edifici.**

1. La relazione tecnica di cui all' articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", come definita dall'allegato E del d.lgs. n. 192 del 2005, qualora debba essere predisposta, è inviata esclusivamente tramite il sistema informativo di cui all'articolo 9 e reca la valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica. La dichiarazione di avvenuto invio della relazione tramite il sistema informativo è allegata alla richiesta di permesso di costruire o altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.

2. Il direttore dei lavori assevera e presenta al comune di competenza, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e senza alcun onere aggiuntivo per il committente:

a) la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1;

b) la dichiarazione di avvenuto invio, a sua cura, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 9, dell'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato;



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

c) la relazione tecnica di cui al comma 1 qualora siano state adottate varianti, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 9.

3. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se non accompagnata dalla documentazione asseverata di cui al comma 2.

4. La dichiarazione di avvenuto invio dell'attestato di certificazione energetica tramite il sistema informativo di cui all'articolo 9 è allegata all'istanza per l'ottenimento dell'agibilità dell'edificio, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

### **Art. 11**

#### **Accertamenti ed ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici**

1. Al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, dell'attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale, la Regione dispone annualmente accertamenti e ispezioni a campione sia in corso d'opera sia entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.

2. La Regione dispone annualmente controlli a campione sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto di compravendita e locazione.

### **Art. 12**

#### **Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico abilitato che rilascia attestati di certificazione energetica non veritieri o che sia privo dei requisiti di cui al precedente articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa pari alla maggiore cifra tra il quadruplo di quanto fatturato e i 500 euro e con l'esclusione dall'utilizzo del sistema informativo di cui all'articolo 9. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

2. Il tecnico abilitato che rilascia l'attestato di certificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui agli articoli 3 e 4 è punito con la sanzione amministrativa pari alla maggiore cifra tra il quadruplo di quanto fatturato e i 500 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia una relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 10 del 1991, n. 10 come definita dall'allegato E del d.lgs. n. 192 del 2005, non veritiera, è punito con la sanzione amministrativa pari alla maggiore cifra tra il quadruplo di quanto fatturato e i 2.000 euro ed altresì con l'esclusione dall'utilizzo del sistema informativo di cui all'articolo 9. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.





## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Il progettista che rilascia una relazione tecnica priva della valutazione delle prestazioni energetiche e dell'indicazione del rispetto dei requisiti prestazionali previsti nella relazione di cui al comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pari alla maggiore cifra tra il quadruplo di quanto fatturato e i 2.000 euro.
5. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 10, è punito con la sanzione amministrativa pari alla maggiore cifra tra il quadruplo di quanto fatturato e 2.000 euro. Il direttore dei lavori che nella asseverazione attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica, è punito ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del d.lgs. n. 192 del 2005 e con l'esclusione dall'utilizzo del sistema informativo di cui all'articolo 9. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
6. Il costruttore che realizza un'opera senza osservare i requisiti minimi prestazionali e le previsioni della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pari ad un decimo del costo della costruzione.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.
8. Il venditore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro proporzionalmente alla superficie utile dell'edificio.
9. Il locatore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro proporzionalmente alla superficie utile dell'edificio.
10. Ai soggetti certificatori che non provvedono all'immissione dei dati dei certificati emessi in formato cartaceo prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, è impedito l'utilizzo del sistema informativo di cui all'articolo 9 per un periodo minimo di sei mesi sino ad un massimo di ventiquattro mesi.
11. Il proprietario o avente titolo che, in assenza di documentati impedimenti tecnici, non installa impianti a fonte rinnovabile, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 o non realizza impianti centralizzati nei casi previsti dall'articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro. Il proprietario o avente titolo che, in assenza di documentati impedimenti tecnici, non ottempera alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8, è punito con la medesima sanzione amministrativa.



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

12. Il proprietario o avente titolo che, in assenza di documentati impedimenti tecnici, non installa impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ai sensi dell'articolo 6, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro.

13. Il titolare dell'annuncio commerciale che non rispetta le disposizioni di cui al precedente articolo 3, comma 7, concernenti l'obbligo di riportare la classe energetica e l'indice di prestazione energetica contenuti nell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o della singola unità immobiliare posti in vendita o in locazione mediante l'annuncio commerciale stesso, incorre nella sanzione amministrativa da 2.000 euro a 5.000 euro.

14. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, e 10 sono accertate dalla Regione, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sono accertate dal comune competente per territorio, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi.

15. I proventi delle sanzioni spettanti alla Regione e ai comuni sono destinati allo svolgimento delle rispettive funzioni previste dalla presente legge e, in generale, dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. I proventi possono essere, altresì, destinati all'incentivazione di interventi di risparmio energetico, di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili.

16. Nelle more della emanazione delle direttive di attuazione di cui all' articolo 13, la sanzione di cui ai precedenti commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 si applica con il valore minimo.

17. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 sono graduate secondo quanto disciplinato dalle direttive di cui all' articolo 13.

18. Le sanzioni in materia di impianti termici sono disciplinate dal d.lgs. n. 192 del 2005. La violazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 4 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa di 500 euro applicata dall'Ente preposto per territorio, al quale spettano i relativi proventi.

19. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disciplinati dal capo I della legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

### **Art. 13**

#### **Disposizioni finali**

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana con propria deliberazione le direttive di attuazione della presente legge che definiscono:

- a) le modalità di costituzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 9;
- b) modalità, criteri e priorità dei controlli sui certificati energetici e sui documenti di cui all'articolo 10;
- c) le modalità di applicazione delle sanzioni;



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- d) l'adozione di protocolli nazionali per la valutazione della sostenibilità energetico e ambientale degli edifici;
- e) la definizione dei requisiti minimi delle caratteristiche degli edifici a energia quasi zero e delle relative premialità;
- f) la definizione di modalità e frequenza delle ispezioni degli impianti per la climatizzazione estiva;
- g) le comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 4.
- h) eventuali disposizioni aggiuntive a quanto previsto dal DM 26 giugno 2009 in materia di prestazioni energetiche degli edifici in considerazione delle specificità climatiche della Regione Sardegna.

### **Art. 14**

#### **Copertura finanziaria**

1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

### **Art. 15**

#### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.